

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

ALLEGATO N.1

FATTISPECIE DI REATO DI INTERESSE

DESCRIZIONE DELLA CONDOTTA CONTESTATA

SEZIONE I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI	2
SEZIONE II - REATI IN MATERIA SOCIETARIA E REATI TRIBUTARI	16
SEZIONE III- REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	29
SEZIONE IV - REATI INFORMATICI	36
SEZIONE V - REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	44
SEZIONE VI - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	47
SEZIONE VII - REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO IN ITALIA È IRREGOLARE	51
SEZIONE VIII - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI	53
SEZIONE IX - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO	60
SEZIONE X - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	63
SEZIONE XI – REATI AMBIENTALI	66
SEZIONE XII - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	83
SEZIONE XIII - REATI DI RAZZISMO E XENOFobia	84
SEZIONE XIV – CONTRABBANDO.....	90
SEZIONE XV – REATI IN MATERIA STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI ...	93

SEZIONE I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI

In questa sezione saranno anche trattati i reati di “corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati” di cui all’art. 25 ter del Decreto. Si tratta invero di reati societari che, per affinità della condotta con i reati di corruzione ed istigazione alla corruzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, si è ritenuto di trattare in questa sede.

1.1 Nota Introduttiva: la nozione di “pubblico ufficiale” e “incaricato di pubblico servizio”

Per meglio comprendere i contorni di alcune delle fattispecie delittuose previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto, è opportuno svolgere alcuni cenni in ordine alla qualifica soggettiva e alla relativa definizione – ai fini penalistici – di “pubblico ufficiale” e di “incaricato di pubblico servizio”.

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare la volontà dello Stato o di un Ente pubblico, esplicando mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive).

L’incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.), invece, è colui che agisce nell’ambito di un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma senza esercitare i poteri tipici di quest’ultima e sempre che non svolga semplici mansioni di ordine, né presti opera meramente materiale.

Anche se, evidentemente, non è questa la sede per dare spazio all’ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale che si è sviluppato sul tema, si deve comunque sottolineare che, di norma, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti – pubblici dipendenti o privati – che possono o devono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

Assume, invece, la qualità di incaricato di pubblico servizio colui il quale, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione (che si espleta, cioè, attraverso norme di diritto pubblico ed atti autoritativi) manca dei poteri tipici di questa, purché non svolga semplici mansioni d’ordine, né presti opera meramente materiale.

Secondo la giurisprudenza, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono irrilevanti la qualificazione formale dell’Ente e il suo assetto, ma unico punto di riferimento deve essere la funzione in concreto svolta dal soggetto.

Ai fini dell’applicazione della presente Parte Speciale e delle regole prudenziali di comportamento in essa individuate, sarà quindi necessario avere presente che le qualifiche di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio sono attribuibili non solo a esponenti della pubblica amministrazione in senso stretto, ma anche a quelli di Enti di diritto privato che tuttavia, in concreto, svolgono attività o prestino servizi nell’interesse della collettività.

1.2 DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DALL’ART. 24 DEL D.LGS 231/2001

316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetto attivo del reato è “chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione”, quindi non facente parte della struttura organizzativa della pubblica amministrazione.

Presupposto del reato in esame è che un Ente pubblico abbia erogato una somma per la realizzazione di opere di pubblico interesse in favore del soggetto attivo del reato. Indipendentemente dal fatto che la norma in esame distingua le erogazioni in contributi, sovvenzioni e finanziamenti, due sono gli elementi che le connotano: a) devono avere per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica, b) devono essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in ragione del fine di pubblica utilità cui esse sono destinate.

La condotta criminosa si sostanzia nel non destinare le somme ricevute a titolo di “contributi, sovvenzioni o finanziamenti” alle finalità di pubblico interesse per cui sono state erogate dall’Ente pubblico.

Controversa risulta l’ipotesi in cui le somme di denaro vengano destinate ad una finalità sempre di pubblico interesse, ma diversa da quella per cui l’erogazione ha avuto luogo; la dottrina prevalente è del parere di configurare anche in questa ipotesi l’esistenza del reato, non già per la frustrazione di un interesse pubblico generico, bensì di un interesse specifico e vincolante.

316 ter. c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La disposizione in esame è dichiaratamente complementare rispetto a quella prevista dall’art. 640 bis c.p. ed ha lo scopo di tutelare ogni possibile forma di attribuzione comunque agevolata di risorse pubbliche o comunitarie, a prescindere dal fatto che vengano definite “mutui agevolati” ed “altre erogazioni dello stesso tipo”.

Soggetto attivo del reato è “chiunque” e, per quanto riguarda la sua corretta identificazione, si rimanda a quanto detto in sede di commento dell’art. 316 bis.

La condotta criminosa riguarda l’ipotesi in cui l’erogazione pubblica sia conseguita a mezzo dell’esibizione di documentazione falsa o per l’omissione di informazioni dovute; perché il reato sia consumato, è sufficiente il semplice utilizzo o la presentazione di documentazione falsa o la mancata comunicazione di un dato rilevante. Non vi è, invece, la necessità di indurre in errore il soggetto passivo (cioè l’erogatore) e di causare allo stesso un danno concreto, elementi che risultano al contrario richiesti per la consumazione del reato di truffa aggravata di cui all’art. 640 bis c.p.. A nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Il reato in esame è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

353. Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetto attivo del reato è chiunque interferisca nel regolare svolgimento di una gara pubblica o in una licitazione privata per conto delle Pubbliche Amministrazioni, impedendola, turbandola ovvero allontanando gli offerenti. Nella categoria degli "altri mezzi fraudolenti", mediante i quali può commettersi il reato di cui all'art. 353 c.p., in alternativa alle altre condotte tipiche descritte nella norma (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni), rientrano tutti gli altri mezzi (diversi, appunto, da violenza, minaccia, doni, promesse o collusioni), che sono concretamente idonei a conseguire l'effetto: questi debbono essere individuati, pertanto, in ogni artificio, inganno, menzogna, usati per alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.

353 bis. Turbata libertà nella scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Si tratta di una fattispecie residuale che trova applicazione solo laddove il fatto commesso non integri un reato più grave. Il reato può essere commesso da chiunque e, ai fini della sua integrazione, la condotta perturbatrice deve essere finalizzata ad inquinare il contenuto del bando di gara o di altro atto che, dettando i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, assolva ad analoga funzione.

356. Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetto attivo del reato è chiunque sia contrattualmente vincolato con lo Stato, un ente pubblico o un'impresa esercente servizi di pubblica necessità. Il contratto in questione dev'essere un contratto di fornitura: esso è inteso come ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenuti necessari. Il reato di frode in pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.

Infatti, il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 comma 2), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifici o raggiri.

640. Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) Se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità;*
- 2-bis) Se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.*
- 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La disposizione in esame è presa in considerazione, ai fini dell'applicabilità del Decreto, con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la truffa sia commessa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

La fattispecie ha per soggetto attivo "chiunque", per mezzo di raggiri o artifici, dia luogo ai seguenti due eventi: a) l'induzione di taluno (nel caso in analisi, un Ente pubblico o lo Stato) in errore, b) il conseguente profitto per l'autore del reato e danno per la vittima, in virtù del compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

Questo reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il delitto può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (eventualmente supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

640 bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Per quanto concerne condotta criminosa e soggetto attivo, si rinvia a quanto detto in materia di truffa, cui l'art. 640 *bis* fa espresso riferimento, anche se va precisato che la fattispecie costituisce una ipotesi autonoma di reato e non una circostanza aggravante.

Oggetto materiale della frode, e quindi obiettivo di questa specifica ipotesi di truffa, è una attribuzione economica agevolata, erogata da enti pubblici, comunque denominato. Come nelle altre analoghe ipotesi, sono caratteristiche comuni di tali forme di erogazione (si veda la descrizione degli artt. 316 *bis* e 316 *ter*): a) la provenienza dallo Stato o altro Ente pubblico o comunità europea, b) la rilevanza pubblica dell'operazione da realizzare con il finanziamento pubblico.

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

640 ter. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La fattispecie in questione è volta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento, ottenuto tramite l'impiego fraudolento di un sistema informatico. L'illecita interferenza può avvenire tanto in fase di raccolta e inserimento dei dati, quanto in quella di elaborazione o di emissione dei dati.

Soggetto attivo della fattispecie è "chiunque". Quanto, invece, alla condotta criminosa, essa consiste:

- A. in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico;
- B. nell'intervenire senza averne il diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad essi pertinenti, procurando così a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Può integrare la fattispecie in questione anche l'ipotesi in cui, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico, al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

SANZIONI – Art. 24 D.Lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

1.3 DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DALL'ART. 25 DEL D. LGS N.231/2001

317. Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE

Soggetto attivo del reato, è il pubblico ufficiale, il quale, avvalendosi illegittimamente della sua qualità o dei poteri connessi alla sua funzione, costringe o induce la vittima alla dazione o promessa di denaro o altra utilità.

La "costrizione" è da intendersi quale un uso del mezzo violento o della minaccia, essendo comunque penalmente rilevante ogni forma di coercizione, anche indiretta o implicita (ad esempio la minaccia di una visita fiscale proferita dal finanziere che richieda, per omettere l'attività, del denaro).

È indispensabile dunque perché si abbia concussione che il pubblico ufficiale ingeneri nella vittima il timore di un suo intervento o dell'amministrazione che egli rappresenta (c.d. *metus publicae potestatis*), tale da condurre la vittima alla dazione o promessa di denaro o altra utilità. In tal senso la concussione si distingue dalla corruzione perché in questa il rapporto tra pubblico ufficiale e la vittima non si pone su un piano di parità (come nel caso del mercimonio di un atto dell'ufficio tipico della corruzione), in quanto il pubblico ufficiale fa pesare il suo status e i suoi poteri, per costringere la vittima alla dazione, vittima che cerca quindi di evitare un danno.

Va precisato tuttavia che, prevedendo una sanzione solo a carico del pubblico ufficiale e non del privato che sia vittima della concussione (l'art. 321 c.p. non fa infatti menzione dell'art. 317 c.p.), la sanzione prevista dal decreto a carico della società è più che altro configurabile qualora l'esponente della società commetta il reato assumendo anche la veste di pubblico ufficiale, e quindi, ad esempio qualora l'ente sia investito di un incarico pubblicistico ovvero nel caso in cui il privato esponente di un società che intende favorire, concorra con il pubblico funzionario nella

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

concussione assicurando all'ente un vantaggio derivante dal reato commesso (ad esempio qualora l'ente sia investito da un ente locale a riscuotere un tributo o a richiedere una prestazione a privati).

318. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

319 - 319-bis. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e relative aggravanti

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Si rinvia, per la descrizione della condotta materiale della fattispecie, ai chiarimenti forniti al paragrafo precedente.

319-ter. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La norma si distingue dalle due forme di corruzione per lo scopo cui mira la condotta di reato, ossia "favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo"; in ogni altro caso, pertanto, troveranno applicazione le due fattispecie di cui agli artt. 318 e 319 c.p.

Ulteriore elemento caratterizzante la norma è l'elemento soggettivo, che è il dolo specifico, che sussiste ogniqualvolta la volontà dell'agente di commettere il reato sia diretta a uno specifico scopo, esplicitato dalla norma, ossia in questo caso, alterare il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali cercando di "favorire" o "danneggiare" una parte in un processo con il mezzo corruttivo.

319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'“induzione” è interpretabile quale l'inganno, la pressione, posta in essere dal pubblico ufficiale, per convincere il privato a dare o promettere indebitamente a sé o a un terzo denaro o altra utilità.

La nozione di induzione, secondo la dottrina, è da intendersi in senso ampio, e comprende anche condotte omissive (ad esempio con l'inerzia, o ritardando deliberatamente un'attività del suo ufficio).

Il reato presenta tratti affini alla concussione ma se ne differenzia per l'assenza del requisito della costrizione, che caratterizza il reato di cui all'art. 317 c.p.; la distinzione appare invero sottile, potendo l'una condotta (induzione) confondersi con l'altra (costrizione), e richiedendosi quindi all'interprete un'attenta valutazione della condotta illecita del pubblico ufficiale e dello stato soggettivo della vittima.

La distinzione peraltro è di non poco momento, atteso che il delitto di cui all'art. 319 quater c.p. presenta la clausola “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, che esclude l'applicabilità del reato in esame qualora l'interprete ravvisi la consumazione di un reato punito più gravemente, quale è appunto la concussione.

Rileva altresì la distinzione anche sul piano della punibilità del privato, in quanto, mentre il privato “concosso” ai sensi dell'art. 317 c.p. va esente da pena, il comma secondo dell'art. 319 quater c.p. sanziona con la reclusione la condotta di “chi dà o promette denaro o altra utilità” e quindi del privato a ciò “indotto” dal pubblico ufficiale.

Secondo la giurisprudenza più recente la distinzione può rinvenirsi nel senso che “l'induzione” trova la sua ragione nell'essere riferita a un atto di ufficio favorevole (o all'omissione di un atto sfavorevole) al privato, mentre qualora l'atto prospettato sia dannoso o comunque sfavorevole al privato (ad es. indebita visita fiscale) la condotta del pubblico ufficiale può integrare più facilmente una “costrizione”.

La concussione si caratterizza maggiormente per il male ingiustamente prospettato dal pubblico ufficiale tramite violenza o minaccia, laddove, invece l'induzione contempla per il privato la possibilità di conseguire un vantaggio ingiusto da qui la previsione della punibilità anche di quest'ultimo. Se il fatto è commesso contro gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno procurato, o il profitto tratto, sono superiori a euro 100.000 la pena massima è aumentata fino a quattro anni.

320. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La norma, come precisato nel paragrafo precedente, ha l'effetto di estendere la punibilità all'incaricato di pubblico servizio che commetta i reati di corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio.

321. Pene per il corruttore

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'art. 321 c.p. prevede che, per i delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) e corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), anche colui che dà o promette il denaro o altra utilità al pubblico ufficiale risponda del reato.

La stessa norma non riproduce l'art. 317 c.p., pertanto il privato che, subendo la concussione da parte di un pubblico ufficiale, dia o prometta il denaro o altra utilità è esente da pena.

Non così nell'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), reato che presenta non poche similitudini con la concussione, e per il quale, come si è visto, è prevista una pena anche a carico dell'autore della dazione o della promessa.

322. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p..

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Lo scopo della norma è di anticipare la soglia della punibilità a condotte nelle quali la corruzione non giunga a consumazione, vuoi perché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non accettano la proposta corruttiva, vuoi perché sia invece il privato a non accettare la sollecitazione del pubblico funzionario.

È importante sottolineare che il dolo del soggetto attivo del reato (che come chiarisce la norma al primo e secondo comma può essere "chiunque", mentre nel terzo e quarto comma è il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio), è specifico e caratterizzato dalla volontà di dare o offrire o promettere denaro o altra utilità al pubblico funzionario affinché quest'ultimo rilasci/ometta un atto dell'ufficio/contrario ai doveri di ufficio; mentre con riguardo al pubblico funzionario, il dolo ha ad oggetto la sollecitazione indebita del privato a farsi dare o promettere denaro o altra utilità a fini di illecito mercimonio dei suoi poteri/funzioni.

Il reato si consuma nel momento in cui l'offerta/la promessa venga inoltrata al pubblico ufficiale (e viceversa per i casi di cui al comma 3 e 4 della norma); qualora l'offerta sia accettata e il

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio compia la condotta oggetto del *pactum sceleris*, si ricadrà in una delle ipotesi di corruzione consumata di cui agli artt. 318 e 319 c.p.

322-bis. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinqies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321, e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La fattispecie incriminatrice si differenzia dalle norme appena esaminate esclusivamente per i soggetti attivi del reato, che sono, con riferimento al primo comma, i soggetti che esercitano funzioni, anche giurisdizionali, presso le istituzioni della Comunità Europea, nonché i loro omologhi di Stati extra-Ue, nel limitato caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione. Con riguardo al comma secondo, invece, si fa riferimento a coloro che esercitano funzioni analoghe ai pubblici ufficiali italiani presso gli Stati esteri o le organizzazioni internazionali.

Va precisato tuttavia che secondo il comma 4 dell'art. 25 del Decreto *“Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 (cioè i reati di cui agli artt. 317-322 c.p.), si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis”*, pertanto i richiami ai reati di cui agli artt. 314 e 316 (ossia rispettivamente peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui), anche se commessi da pubblico ufficiale straniero, non rilevano ai fini del Decreto.

346-bis. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Commette il delitto di traffico di influenze illecite chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Per configurare il reato, le relazioni tra il mediatore e il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate e non solo vantate, oltre a dover essere reali e non semplicemente asserite.

314 comma 1. Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Art. 314-bis Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Queste fattispecie sono state inserite nell'art. 25 del d. lgs. 231/2001 dal recente decreto 75/2020, che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva comunitaria 2017/1371. In particolare, il nuovo art. 25 estende l'applicazione del primo comma «*quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale*».

Soggetto attivo del peculato è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che si appropria indebitamente di beni o denaro che siano nella sua disponibilità. Con il termine "appropriarsi" non si intende solo il possesso della cosa, ma soprattutto l'utilizzo che si fa di essa, il quale non deve coincidere con le finalità per le quali è nella sua disponibilità.

La fattispecie descritta dall'art. 316, invece, disciplina il caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, approfittando di un errore preesistente (cioè che non è stato causato dal soggetto attivo) di un terzo, si appropri indebitamente di denaro o altra utilità.

La norma introdotta di cui all'art. 314bis punisce l'uso illegittimo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di denaro o di altre cose mobili del quale lo stesso abbia disponibilità, destinandoli ad un uso diverso da quello istituzionale, e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

SANZIONI – Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.
 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

2. I REATI DI CORRUZIONE ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI RICHIAMATI DALL'ART. 25TER DEL D. LGS 231/2001

2635 c.c. Corruzione fra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'applicazione di tale norma è esclusa qualora ricorra un più grave reato. Si tratta di un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da chi rivesta determinate qualità (*"amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori"*; *"chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma"*), anche per interposta persona. Il reato è integrato laddove tali soggetti acquistano, per sé o per altri, denaro o altra utilità, ovvero ne accettano la promessa, al fine di compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o obblighi di fedeltà.

Va tuttavia tenuto presente, come già accennato, che ai fini del decreto rileva la sola ipotesi di cui al comma 3, ossia la fattispecie che incrimina chi dia o prometta il denaro o altra utilità a uno dei soggetti attivi sopra indicati, al fine di indurli a commettere l'infedeltà gestoria che rechi nocumento alla società.

Con riferimento alla dazione di denaro o altra utilità si rinvia a quanto già chiarito nel paragrafo precedente, con la precisazione che la dazione, pur costituendo *"il prezzo"* della corruzione del privato, non necessariamente deve essere proporzionata al valore o alla rilevanza della infedeltà oggetto del mercimonio.

La condotta materiale è articolata su ulteriori profili, ossia *"il compimento o l'omissione di un atto"*, la *"violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà"* e il *"nocumento"* arrecato alla società.

Quanto al primo profilo rileva, oltre alla condotta attiva, anche una omissione (ad esempio ad un omesso controllo su un atto da parte dei sindaci); la violazione dei doveri di ufficio e l'obbligo di fedeltà, si riferiscono, in termini assai ampi, a qualsiasi atto doloso di *mala gestio* nella conduzione dell'impresa che violi il rapporto fiduciario tra uno dei soggetti attivi indicati al primo e secondo comma dell'art. 2635 cod. civ. e la società.

La disposizione dunque si riferisce sia alla violazione degli obblighi contrattuali sussistenti a carico del soggetto attivo verso la società (quali il contratto di lavoro, il mandato professionale ecc.) sia all'abuso dei poteri connessi all'esercizio della funzione rivestita in ambito societario.

L'evento del reato, *condicio sine qua non* della commissione dell'illecito, è il verificarsi di un *"nocumento"*, cioè a dirsi un danno a carico della società, danno da intendersi in senso ampio e quindi non solo nell'accezione di una immediata *deminutio* economico-patrimoniale, ma anche nell'accezione di ogni altro pregiudizio che leda anche indirettamente le prerogative della società (ad esempio un danno di immagine, la perdita di un cliente, una pubblicità negativa ecc.).

In questo senso, un esempio di delitto rilevante ai sensi del decreto può rinvenirsi nella condotta di chi, per favorire la propria società, *"corrompa"* un dirigente di una società concorrente perché ne danneggi l'attività, ovvero convinca, dietro promessa di denaro, un esponente di un partner commerciale ad abbassare i prezzi di una commessa a favore della propria compagnia.

La norma all'ultimo comma precisa che *"si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi"*; secondo la dottrina si procede di ufficio (e quindi non è necessaria la querela), laddove la *"distorsione della*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

concorrenza” indicata dalla norma, rappresenti un evento ulteriore rispetto al documento arrecato alla società “vittima” della condotta illecita.

In altre parole, qualora la società abbia patito un documento per effetto della condotta illecita, tale da non comprometterne il gioco della libera concorrenza nel mercato di riferimento (per effetto del danno patito dalla società vittima o a causa dell’indebito vantaggio di terzi che hanno profittato del reato) il reato sarà perseguibile solo a querela della persona offesa; in caso contrario si procederà d’ufficio.

2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Come per l’istigazione alla corruzione del pubblico ufficiale, lo scopo della norma è di anticipare la soglia della punibilità a condotte nelle quali la corruzione non giunga a consumazione. Il dolo del soggetto attivo del reato è specifico e consiste nella volontà di dare o offrire o promettere denaro o altra utilità *ad amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive*, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà alla propria azienda.

Il reato si consuma nel momento in cui l’offerta/la promessa venga inoltrata ad uno dei soggetti sopra indicati.

SANZIONI – Art. 25 ter lettera s bis)

Per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’art. 2635 c.c., è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote e nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’art. 2635 bis c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive. In caso di profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

SEZIONE II - REATI IN MATERIA SOCIETARIA E REATI TRIBUTARI

1. INTRODUZIONE

Il decreto legislativo n. 61 del 2002, nel riformare la materia dei cd. “reati societari” (artt. 2621 e ss. del codice civile), ha introdotto nel testo del Decreto un nuovo articolo

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

(art. 25 *ter*), che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alle ipotesi di commissione di *“reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”*.

In particolare:

- a) ai sensi delle vigenti norme di legge e di regolamento il bilancio di esercizio la società deve:
 - provvedere alla regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nel corso dell’esercizio;
 - far sì che vi sia corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato con le risultanze delle scritture contabili e con le risultanze degli accertamenti eseguiti;
 - rispettare le norme che disciplinano il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
- b) ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 al Collegio Sindacale sono attribuiti poteri e funzioni di vigilanza:
 - sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
 - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Ciò premesso, si provvede, dunque, a fornire una breve descrizione dei reati di cui all’art. 25 *ter* del Decreto e successivamente ad individuare le aree a rischio e le regole di comportamento che dovranno essere seguite onde prevenire la commissione degli illeciti in questione.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTT. 2621 E SS. CC. (art. 25 *ter* d. lgs. n. 231/01)

2.1 Ipotesi di falsità

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

2621. False comunicazioni sociali

[I]. Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo **concretamente idoneo ad indurre** altri in errore, sono puniti con la **pena della reclusione da uno a cinque anni**.

[II]. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2621 bis - Fatti di lieve entità

[I]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

[II]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267¹. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

2621 ter - Non punibilità per particolare tenuità

[I]. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis

2622. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, **in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore**, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

[II]. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

¹ Art. 1 Regio decreto 267/1942 "Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo" -

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

[III]. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE

Soggetti attivi del reato, in entrambe le ipotesi, possono essere solo gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. A tale proposito, è tuttavia opportuno ricordare che il reato potrà ritenersi consumato anche nel caso in cui le falsificazioni penalmente rilevanti siano poste in essere da personale sottoposto ai soggetti “qualificati” (ad esempio, i responsabili delle funzioni aziendali interessate), a condizione che i soggetti “qualificati” (amministratori, ecc.), pur non essendone materialmente gli autori, siano stati consapevoli della falsità.

Oggetto materiale del reato è il falso in comunicazioni previste dalla legge e, a tal riguardo, va detto che comunicazioni rilevanti sono soltanto quelle dirette ai soci o al pubblico.

Ai fini della sussistenza dell’illecito, una valutazione è falsa quando valica i limiti della ragionevolezza; pertanto, la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene).

Ai fini della sussistenza dei reati in analisi, va altresì segnalato che le falsità o le omissioni devono essere idonee a indurre in errore i destinatari circa la situazione patrimoniale e/o finanziaria della società e che la condotta criminosa deve essere sorretta da dolo specifico, consistente nell’intento del soggetto agente di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Per quanto concerne, in particolare, l’art. 2621 c.c., tale norma è posta a tutela della fiducia che i soci e i creditori ripongono nella veridicità dei bilanci o delle comunicazioni della impresa, organizzata in forma societaria, a prescindere dal fatto che gli stessi subiscano un danno e, anzi, nell’ipotesi in cui non ne subiscano alcuno.

La novella legislativa del 2015, oltre ad aver riformulato la fattispecie sostanziale del falso in bilancio, ha riscritto l’art. 25-ter del Decreto, prevedendo sanzioni pecuniarie a carico dell’ente in caso di commissione del reato nella nuova formulazione.

La nuova disciplina è articolata su due tipologie di falso in bilancio, la prima rivolta alle società non quotate (art. 2621 c.c.), la seconda alle quotate (2622 c.c., che nella precedente formulazione invece sanzionava il falso in bilancio “in danno della società dei soci o dei creditori”). Rispetto alla precedente formulazione, la novità principale è l’eliminazione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, con riferimento alla condotta di esposizione a bilancio di “fatti materiali non rispondenti al vero”; inoltre non è più richiesta espressamente l’intenzione “di ingannare i soci o il pubblico”. Sotto quest’ultimo profilo è però prescritto che la falsità in bilancio sia “concretamente idonea ad indurre altri in errore”, pertanto il requisito della induzione in errore dei terzi è stato conservato sul piano degli effetti dannosi della condotta di reato.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) omissis: il reato non rileva in quanto l’Ente non è quotato in Borsa.

Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) omissis: il reato non rileva in quanto l’Istituto Palazzolo non è quotato in Borsa.

2.2 Tutela del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) omissis

Non rileva in quanto l’Istituto Palazzolo non riveste la formula giuridica societaria-

2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

OMISSIS

2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

OMISSIS

I reati non rilevano in quanto l'Istituto Palazzolo non è quotato in Borsa, né controlla società quotate.

2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi della fattispecie sono gli amministratori.

La condotta mira a punire la violazione, da parte degli amministratori, della normativa in tema di riduzione del capitale, di fusione e di scissione dalla quale sia derivato un danno per i creditori. La fattispecie tutela la garanzia dei creditori e vieta il compimento di operazioni come la riduzione del capitale, la fusione con altra società o la scissione, quando esse provochino un danno ai creditori della società. Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno patito dai creditori, il reato si estingue.

2632. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi della fattispecie in esame sono gli amministratori e i soci conferenti, che formano/aumentano fittiziamente il capitale della società con una serie di condotte alternative.

La condotta consiste:

- nell'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- nella sottoscrizione reciproca di azioni/quote;
- nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

L'oggetto materiale della condotta è dato dai beni, dai crediti e dal patrimonio della società nell'ipotesi di trasformazione.

Per punire il delitto è richiesta la coscienza e la volontà di formare/aumentare fittiziamente il capitale sociale attraverso una determinata serie di condotte (dolo generico).

2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori di società o coloro che, anche in assenza di investitura formale, svolgono di fatto l'attività in questione (ad esempio, i soci che operano come tali nell'attesa della nomina dei liquidatori).

Perché abbia luogo il reato in esame, deve esserci stata apertura della fase di liquidazione.

La condotta sanziona la distribuzione ai soci di alcuni beni sociali, prima che siano state soddisfatte le pretese creditorie o prima che vi sia stato l'accantonamento delle somme necessarie a soddisfare ciò, quando tale comportamento abbia provocato un danno ai creditori dell'Ente.

Il reato, dunque, non sussisterà laddove la consistenza dell'attivo sia tale da evitare un danno ai creditori.

Per punire il reato è sufficiente il dolo generico e cioè la semplice volontà di operare la distribuzione ai soci con la consapevolezza dell'ammontare dei crediti, non essendo peraltro, richiesta anche la volontà di ledere le ragioni dei creditori.

Il reato è estinto se, prima del giudizio, vi sia il risarcimento.

2.3 Tutela del patrimonio sociale

2625 c.c. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività legalmente attribuite ai soci o ad altri organi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta punita consiste nell'impedire o nell'ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici determinando un danno ai soci. Quest'ultimo elemento risulta fondamentale per separare concettualmente l'illecito amministrativo di cui al primo comma, dal reato di cui al secondo comma: solo quest'ultimo, se commesso nell'interesse della società, è in grado, infatti, di fondare la responsabilità dell'Ente.

La concreta causazione di un danno comporta un aggravamento della sanzione.

2.4 Conflitto di interessi

2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1983 n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

legislativo 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Tale disposizione punisce gli amministratori, o i componenti del consiglio di gestione, di una società quotata (o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del testo unico bancario e delle leggi in materia di assicurazione e di fondi pensione) i quali omettono di comunicare la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.

Il delitto in questione è strutturato come un reato di danno, in quanto la consumazione del reato stesso presuppone una lesione effettiva del bene giuridico protetto, ovvero che la società o i terzi abbiano subito un concreto pregiudizio proprio per effetto dell'esistenza del conflitto di interessi non comunicato.

2.5 Tutela dell'assemblea

2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea, omissis: la fattispecie non rileva.

2.6 Tutela contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.), omissis: il reato non rileva.

2.7 Tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza

2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023). Omissis. Il reato non rileva.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

SANZIONI - Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 – REATI SOCIETARI

1. *In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
 - a-bis) *per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
 - b) *per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
 - d) *per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
 - e) *per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;*
 - f) *per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
 - g) *per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
 - h) *per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
 - i) *per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
 - l) *per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
 - m) *per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
 - n) *per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
 - o) *per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
 - p) *per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
 - q) *per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
 - r) *per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (8);*
 - s) *per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

2. *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

2.8 Adempimenti fiscali

Il 24 dicembre 2019 è stato definitivamente approvato il Decreto Fiscale intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, che ha introdotto tra i reati ex D. Lgs 231 i seguenti illeciti tributari in materia di IRES ed IVA:

- dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Sono state introdotte, quali presupposto dell'illecito amministrativo le fattispecie di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, tuttavia le stesse sono applicabili solo se commesse al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'UE, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo o superiore a 10 milioni di euro. Stante il perimetro circoscritto dal legislatore, non si ritiene che tali fattispecie possano avere concreta rilevanza per l'Ente quindi non saranno trattate.

Art. 2 D. Lgs 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti

1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
 2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il delitto viene commesso al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi formata mediante l'artificiosa indicazione di costi. In pratica si realizza con la registrazione di fatture passive (o altro documento fiscalmente rilevante) per operazioni inesistenti nelle scritture contabili o comunque con la detenzione ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria di documenti comprovanti costi in realtà non sostenuti.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

La definizione di "fatture o altri documenti" include qualsiasi documento con cui il soggetto possa provare l'esistenza di costi deducibili o imposte detraibili.

La nozione di operazione inesistente appare particolarmente ampia, includendo:

- le operazioni mai effettuate (cosiddetta *inesistenza oggettiva*);
- le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (cosiddetta *sovrafatturazione*);
- le operazioni effettuate ma tra parti diverse (cosiddetta *inesistenza soggettiva*).

Art. 3 D. Lgs 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. *Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*
 - a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
 - b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*
2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
3. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Si tratta di una fattispecie residuale rispetto a quella prevista dall'art. 2 sopraccitato. Si consuma anch'essa con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ai fini dell'integrazione di tale reato occorre:

- l'infedeltà della dichiarazione derivante dall'indicazione di elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi fittizi;
- la presenza di una falsa indicazione nelle scritture contabili;
- l'uso di mezzi fraudolenti, che debbono essere diversi dalle fatture false, altrimenti si ricade nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false. Ad esempio, sono mezzi fraudolenti l'intestazione di beni o conti bancari a prestanome, la simulazione di contratti ecc.

Art. 4 D. Lgs 74/2000 - Dichiarazione infedele

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

1. *Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*
 - a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
 - b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.*
- 1-bis. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*
- 1-ter. *Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).*

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'art. 4 del D.lgs. 74/2000 punisce chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando ricorrono congiuntamente due soglie di punibilità (modificate dal D.lgs. 124/2019 (convertito in legge 157/2019)):

- imposta evasa superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad € 100.000.
- elementi attivi sottratti all'imposizione di ammontare superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque superiore ad € 2.000.000.

La condotta penalmente rilevante consiste in una condotta di tipo commissivo che si risolve in un falso ideologico consumato nella sola dichiarazione.

Art. 5 D. Lgs 74/2000 – Omessa dichiarazione

1. *È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*
- 1-bis. *È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*
2. *Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.*

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

La norma penale punisce il contribuente ed il sostituto d'imposta che non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità.

Art. 8 D. Lgs 74/2000 - Emissione di fatture per operazioni inesistenti

1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*
2. *Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

A differenza delle fattispecie previste dagli articoli 2 e 3 del D. Lgs 74/2000, tale reato risulta integrato indipendentemente dal fatto che il documento fittizio sia effettivamente utilizzato dal destinatario nella propria dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Trattasi, in particolare, di un reato di mero pericolo a condotta istantanea, cioè si consuma al momento dell'emissione del documento contabile, indipendentemente dal suo utilizzo. Tale condotta richiede tuttavia il "dolo specifico" che consiste nella finalità di permettere a terzi l'evasione.

Art. 10 D. Lgs 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'occultamento consiste nel nascondere materialmente le scritture. La distruzione consiste nell'eliminazione fisica, in tutto o in parte, delle scritture, o nel renderle illeggibili, quindi, non idonee all'uso, tramite abrasioni, cancellature o altro.

Art. 10-quater D. Lgs 74/2000 – Indebita compensazione

1. *È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*
2. *È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La norma penale punisce chiunque, portando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o non spettanti, omette il versamento delle imposte, a patto che venga superata la soglia di punibilità dei crediti d'imposta inesistenti o non spettanti. Laddove vi sia incertezza sugli elementi che fondano la spettanza del credito, l'agente non punibile.

Art. 11 D. Lgs 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

- 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*
- 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."*

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Tale norma tutela la pretesa tributaria, laddove non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore. La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impovertimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

Il reato è considerato di "pericolo concreto" poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

Mentre la fattispecie di cui al primo comma non necessita più per la sua integrazione che sia iniziata una qualsiasi attività ispettiva da parte del Fisco nei confronti del contribuente, la fattispecie del comma successivo la presuppone visto che richiama espressamente una procedura di transazione fiscale in atto.

La condotta può consistere:

- 1) nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);
- 2) nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

SANZIONI Articolo 25 quinquiesdecies – REATI TRIBUTARI

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - b) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - c) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - d) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - e) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - f) *per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - g) *per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 1-bis. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore diecimilioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
 - b) *per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - c) *per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (4).*
3. *Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

SEZIONE III- REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

Articolo 171 L. 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'art. 171- bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- a) *riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;*
- a-bis) *mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*
- a-ter) *riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;*
- b) *rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante in pubblico;*
- c) *compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*
- d) *riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;*
- e) *(abrogato)*
- f) *in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE:

La fattispecie di cui al comma 1 lettera a) bis può essere commessa da “chiunque” (non è dunque necessaria una particolare qualificazione soggettiva dell'autore del reato) “senza diritto”, ossia senza essere legittimati all'utilizzazione dell'opera secondo la disciplina del diritto di autore, immetta “in un sistema di reti telematiche” (ad esempio attraverso un sito Internet) tutta o parte di un'opera dell'ingegno protetta.

Per “opera dell'ingegno protetta” occorre rifarsi alle definizioni contenute nel capo I della Legge 633/1941 (cfr. art. 1 “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie [...] nonché le banche di dati che per

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"); la norma precisa che la condotta di reato può essere commessa "a qualsiasi scopo". Si tratta di un chiaro riferimento al requisito soggettivo del c.d. "dolo generico", che, ai fini della consumazione, non richiede che il soggetto attivo abbia commesso il reato a fini di profitto o per qualche altra particolare finalità. Quanto al riferimento alla "qualsiasi forma" di commissione del reato, essa corrisponde all'intento del legislatore di conferire al dettato normativo la massima elasticità, in modo da adeguarne la finalità repressiva alla rapidissima evoluzione di Internet e degli altri mezzi di comunicazione digitali.

La norma contenuta al terzo comma è, secondo l'interpretazione dominante, una forma aggravata delle ipotesi di reato previste dal primo comma. Le condotte previste sono focalizzate sull'oggetto materiale della condotta ("un'opera altrui non destinata alla pubblicazione") ovvero ad una particolare modalità di essa quali "l'usurpazione della paternità dell'opera" (ossia "plagio" dell'opera stessa, da intendersi quale falsa attribuzione della paternità dell'opera – secondo la dottrina la mancata attribuzione della paternità dell'opera, l'anonimo, integra un illecito solo civilistico - ovvero riproduzione totale o parziale dell'opera senza consenso dell'autore ovvero la contraffazione dell'opera stessa sfruttandone abusivamente i diritti economici) e la "modificazione dell'opera" non autorizzata. Per le condotte di modificazione dell'opera è altresì richiesto che la condotta dell'agente provochi una "offesa all'onore e reputazione dell'autore" dell'opera stessa.

Va infine precisato che la fattispecie di reato in questione è, per espressa previsione normativa, sussidiaria rispetto le ipotesi delittuose descritte dagli artt.171 bis e ter L.633/1941, e troverà pertanto applicazione solo laddove la condotta di reato non sia ascrivibile ai casi previsti dalle due norme appena citate.

Articolo 171-bis L. 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La disposizione colpisce innanzitutto la condotta di abusiva duplicazione, anche se non finalizzata al commercio. È pertanto penalmente rilevante ogni condotta di duplicazione di software che avvenga a fini di lucro. Sono considerate rilevanti le condotte di importazione,

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi “piratati”: si tratta di condotte caratterizzate dall’intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l’utente finale. Sono altresì punite condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo volto unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Ad esempio il reato si potrebbe configurare nel caso di acquisto di una singola licenza per un software e successivamente duplicarlo, in modo da distribuire il programma al proprio interno. Allo stesso fine, il reato si potrebbe configurare nel caso di elusione dei dispositivi di protezione (ad esempio codici di accesso/password) di determinati programmi al fine di consentirne l’installazione su un numero di elaboratori (utenti) maggiore rispetto a quelli oggetto della licenza d’uso.

Come per la precedente fattispecie, anche in questo caso il delitto può essere commesso da “chiunque”; è invece richiesto il “fine di profitto” pertanto l’elemento soggettivo previsto dalla norma è il dolo specifico (l’agente deve commettere il reato perseguendo tale specifico fine). La nozione di “profitto” inserita dal legislatore va interpretata in termini più ampi del fine di “lucro” previsto dalla precedente formulazione della norma (quest’ultimo requisito è invece elemento costitutivo dei delitti di cui all’art. 171 ter L. 633/1941) che, in sostanza, richiedeva il perseguimento di un arricchimento patrimoniale diretto. La nuova formulazione della norma, pertanto, corrisponde ad un allargamento dell’area della punibilità anche a condotte non strettamente corrispondenti ad un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale a favore dell’autore del fatto, potendosi ritenere punibili anche condotte finalizzate a conseguire vantaggi diversi (alcune pronunce della Cassazione hanno, sia pure incidentalmente, ritenuto “profitto” anche il risparmio dell’acquisto del più costoso prodotto “originale”). Si ricorda tuttavia che, con riferimento alle condotte dalla fattispecie de qua, esse devono essere comunque finalizzate ad uno utilizzo illecito dell’opera nell’ambito dell’attività imprenditoriale e commerciale svolta dall’agente, il che significa che l’opera “abusiva” deve essere detenuta per la messa in vendita ovvero per lo sfruttamento del bene in ambito aziendale. Ciò vale ad escludere la rilevanza penale, come precisato dall’art. 174 ter Legge 633/1941, alle condotte di duplicazione, acquisto o noleggio di supporti, pur non conformi alle prescrizioni di legge, a fini meramente personali, ossia al di fuori di qualunque logica imprenditoriale o commerciale e senza che la riproduzione o l’acquisto concorrano con una delle ipotesi delittuose di cui agli artt. 171 e ss. del L.633/1941.

Articolo 171-ter L. 22 aprile 1941, n. 633

- 1) *É punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:*
 - a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
 - b) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- c) *pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
 - d) *detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
 - e) *introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*
 - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*
 - f) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*
- 2) *É punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:*
- a) *riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
 - a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
 - b) *esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
 - c) *promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*
- 3) *La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- 4) *La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*
- a) *l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;*
 - b) *la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*
 - c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 174-quinquies Legge 22 aprile 1941, n.633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

- 1) *Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.*
- 2) *Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.*
- 3) *In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.*
- 4) *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.*

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE

La norma prevede un ampio catalogo di condotte aventi quale oggetto materiale le opere dell'ingegno protette ai sensi della Legge 633/1941, siano esse televisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche, didattiche, multimediali ovvero banche dati protette.

Le prime tre lettere del comma 1 contemplano le condotte di duplicazione, riproduzione e diffusione al pubblico in qualunque forma di un'opera protetta, "abusivamente", ossia come chiarito, in assenza dell'autorizzazione del soggetto titolare del diritto.

Quanto alla condotta di cui alla lettera c) essa presuppone che, pur non concorrendo nella materiale duplicazione dell'opera, l'agente la importi nel territorio dello Stato, la detenga illecitamente per la vendita, ovvero la ponga direttamente in commercio.

La lettera d) precisa che la detenzione per la vendita e la commercializzazione illecita dell'opera può riguardare "qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)”.

Le condotte di cui alle lettere e) ed f) hanno ad oggetto gli apparati di decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (quali i decoder per la visione dei programmi delle pay TV). Le lettere f-bis) ed h) tutelano le misure di protezione tecnologiche dell’opera (art. 102 quater Legge 633/1941) e le informazioni elettroniche sul regime dei diritti (art. 102-quinquies Legge 633/1941) apposte dai titolari da qualunque condotta di elusione, rimozione o alterazione delle stesse.

Con riferimento alle condotte di reato che si sono descritte il legislatore, come si è accennato trattando del delitto di cui all’art. 171 bis L.633/1941, ha richiesto il perseguimento del “fine di lucro” e ha precisato che la condotta non deve essere finalizzata al mero “uso personale” (si veda sopra il commento all’art. 171 bis L.633/1941, ultimo capoverso). Come chiarito dalla giurisprudenza, la nozione di “lucro” è da intendersi in senso più restrittivo rispetto alla definizione del fine di “profitto”, ossia quale perseguimento di incremento patrimoniale diretto o di un guadagno economicamente apprezzabile da parte dell’agente.

Articolo 171-septies L. 22 aprile 1941, n. 633

- 1) *La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*
 - a)
 - b) *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

Articolo 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633

- 1) *Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*
- 2) *La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.*

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE

Considerate le attività svolte attualmente dalla società, le fattispecie appena menzionate non paiono rilevanti ai fini del Modello.

Art. 181 bis comma 2

Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti verificano, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE

La norma prevede un ampio catalogo di condotte aventi quale oggetto materiale le opere dell'ingegno protette ai sensi della Legge 633/1941, siano esse televisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche, didattiche, multimediali ovvero banche dati protette.

Le prime tre lettere del comma 1 contemplano le condotte di duplicazione, riproduzione e diffusione al pubblico in qualunque forma di un'opera protetta, "abusivamente", ossia come chiarito, in assenza dell'autorizzazione del soggetto titolare del diritto.

Quanto alla condotta di cui alla lettera c) essa presuppone che, pur non concorrendo nella materiale duplicazione dell'opera, l'agente la importi nel territorio dello Stato, la detenga illecitamente per la vendita, ovvero la ponga direttamente in commercio.

La lettera d) precisa che la detenzione per la vendita e la commercializzazione illecita dell'opera può riguardare *"videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato"*

Le condotte di cui alle lettere e) ed f) hanno ad oggetto gli apparati di decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (quali i decoder per la visione dei programmi delle pay TV). Le lettere f-bis) ed h) tutelano le misure di protezione tecnologiche dell'opera (art. 102 quater Legge 633/1941) e le informazioni elettroniche sul regime dei diritti (art. 102 quinquies Legge 633/1941) apposte dai titolari da qualunque condotta di elusione, rimozione o alterazione delle stesse.

Con riferimento alle condotte di reato che si sono descritte il legislatore, come si è accennato trattando del delitto di cui all'art. 171-bis L.633/1941, ha richiesto il perseguimento del "fine di lucro" e ha precisato che la condotta non deve essere finalizzata al mero "uso personale" (si veda sopra il commento all'art. 171-bis L. 633/1941, ultimo capoverso). Come chiarito dalla giurisprudenza, la nozione di "lucro" è da intendersi in senso più restrittivo rispetto alla definizione del fine di "profitto", ossia quale perseguimento di incremento patrimoniale diretto o di un guadagno economicamente apprezzabile da parte dell'agente.

SANZIONI - ART. 25-novies D.Lgs. 231/01 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

SEZIONE IV - REATI INFORMATICI

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Questa disposizione di fatto equipara, ai soli fini della configurabilità dei reati di falso disciplinati dal codice penale, i documenti per così dire tradizionali e “cartacei” (atti pubblici e scritture private) a quelli informatici aventi efficacia probatoria.

Secondo l’art. 1, lettera p) del D.Lgs. 7.03.2005 n. 82, contenente il Codice dell’amministrazione digitale, il documento informatico è “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Secondo l’attuale formulazione letterale della norma, la falsificazione di un documento informatico – per essere penalmente rilevante – deve avere ad oggetto un documento “avente efficacia probatoria”.

Art. 615-ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La condotta incriminata consiste, alternativamente, nell’introdursi abusivamente in un sistema (informatico o telematico) protetto, ovvero nel permanervi contro la volontà espressa o tacita di colui che ha interesse alla riservatezza dei dati e dei programmi che vi sono contenuti.

La definizione di “sistema informatico” è contenuta nell’art. 1 lett. a) della Convenzione di Budapest del 2001, ove esso viene individuato come “qualsiasi apparecchiatura o sistema di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l’elaborazione automatica dei dati”.

Il sistema informatico assume la denominazione di sistema telematico allorché l’elaboratore sia collegato a distanza con altri elaboratori.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Alla luce della formulazione della norma incriminatrice, per essere penalmente rilevante l'indebita intromissione (o permanenza) deve riguardare un sistema informatico o telematico "protetto da misure di sicurezza".

Nella nozione di "misure di sicurezza" possono farsi rientrare tutte le misure di protezione, al superamento delle quali è possibile condizionare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema: può trattarsi, ad esempio, di codici di accesso, alfabetici o numerici (ad es., password), così come di dati antropometrici rilevabili da un apposito sensore, oppure ancora di misure protettive di tipo fisico (ad es., chiavi metalliche per l'accensione dell'elaboratore).

La norma prevede, fra le circostanze aggravanti, quella di aver agito con "abuso della qualità di operatore di sistema"; con tale espressione deve intendersi colui che, all'interno dell'azienda, ha il controllo delle diverse fasi del processo di elaborazione dei dati, nonché l'opportunità di accedere a tutti i settori della memoria del sistema informatico o dei sistemi collegati in rete.

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La norma punisce una serie di condotte prodromiche alla (possibile) realizzazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza; vengono sanzionati, in particolare, quei comportamenti che si concretizzano nella indebita diffusione di codici di accesso, parole chiave o, più in generale, di qualsiasi mezzo in grado di consentire l'accesso ad un sistema, del quale dovrebbe essere garantita la riservatezza.

Oggetto del reato possono essere, pertanto:

- a) i codici di accesso (o parola-chiave), da digitare sulla tastiera o comunicare in altro modo all'elaboratore;
- b) strumenti logici (come una password) e fisici (come le chiavi);
- c) le "indicazioni o istruzioni idonee" a realizzare un accesso abusivo ad un sistema, ovvero le informazioni che consentono di eludere o neutralizzare le misure che proteggono il sistema dagli accessi abusivi.

Ai fini della sussistenza del reato è necessario che l'autore abbia agito al fine di "procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno".

Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce,

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE

L'art. 615-quinquies punisce le condotte che si sostanziano nella creazione e/o diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici in grado di compromettere la funzionalità di un sistema informatico o telematico (l'ipotesi tipica è quella che si verifica con l'introduzione e la successiva diffusione di virus che possono danneggiare i dati e i programmi memorizzati nell'elaboratore).

Il reato, sotto il profilo soggettivo, richiede che l'autore dell'illecito abbia agito con la volontà di diffondere, comunicare, consegnare uno strumento informatico con la consapevolezza che esso, se inserito in un sistema, è in grado di danneggiarne le componenti fisiche o logiche, ovvero di provocarne l'interruzione o alterarne il funzionamento.

Non è indispensabile che un danno ai sistemi si verifichi concretamente, essendo punite condotte anche solo meramente prodromiche a fatti che incidono negativamente sulla corretta funzionalità del sistema.

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;*
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.*

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La condotta incriminata può consistere, alternativamente, nell'intercettare con mezzi fraudolenti una comunicazione informatica o telematica in fase di trasmissione, ovvero nell'impedirla o interromperla (ad es., deviando il flusso dei dati da un elaboratore ad un altro). È punita altresì la rivelazione, in tutto o in parte, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto di una comunicazione intercettata.

La connotazione fraudolenta della condotta presuppone che quest'ultima sia stata realizzata eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso (ad esempio, decodificando dati trasmessi in forma cifrata o superando barriere logiche poste a difesa del sistema che riceve

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

o invia la comunicazione) o comunque in modo tale da non rendere riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva.

Tipico esempio di comunicazioni informatiche sono i messaggi di posta elettronica, anche ad una pluralità di destinatari.

Art. 617-quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La norma mira a reprimere una condotta prodromica all'intercettazione vera e propria di comunicazioni informatiche in corso di trasmissione, vietando l'installazione abusiva di "apparecchiature atte ad intercettare, impedire, o interrompere" comunicazioni informatiche o telematiche o intercorrenti tra più sistemi.

Potrà trattarsi, ad esempio, di apparecchiature che consentono di inserirsi abusivamente in una comunicazione in corso tra due sistemi informatici, sfruttando il collegamento telefonico, ovvero di captare e/o decodificare il flusso dei dati in transito.

Art. 629 comma 3 c.p. – Estorsione

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Si tratta di un'autonoma fattispecie di reato prevista nel caso in cui vi sia "un'estorsione informatica", la quale si configura attraverso delle condotte volte a captare illecitamente i dati di soggetti terzi e a chiedere il pagamento di una determinata somma di denaro per la decifratura degli stessi.

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.*

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.*

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE

Le due norme sopra riprodotte puniscono entrambe ipotesi di danneggiamento di dati e programmi informatici; esse si differenziano solo per l'oggetto materiale della condotta, che nel caso dell'art. 635 bis è costituito da dati e programmi "altrui" (intendendosi con tale espressione non solo le cose di proprietà di altri, ma anche le cose sulle quali altri esercitano un diritto di godimento, ad esempio in virtù di un contratto di locazione), mentre nel caso dell'art. 635 ter è costituito da dati e programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Ai fini che qui interessano, il "dato" informatico deve essere inteso come "qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione" (cfr. art. 1 lett. b) della Convenzione di Bruxelles del 2001).

Per programma informatico, invece, ci si riferisce a quell'insieme ordinato di istruzioni attraverso le quali l'elaboratore è in grado di operare.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Suscettibili di danneggiamento informatico potranno essere tanto dati e programmi immagazzinati nella memoria interna dell'elaboratore, quanto dati e programmi salvati su un supporto esterno, come un disco magnetico o ottico.

Poiché le norme in esame sono volte ad assicurare una tutela rafforzata dei beni informatici, l'ambito delle informazioni rilevanti deve essere circoscritto a quelle sole informazioni incorporate su un supporto materiale, che presentino un legame di tipo funzionale con un sistema informatico o telematico, tale per cui il loro danneggiamento finisca per ripercuotersi sulla funzionalità del sistema stesso.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.*

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Queste ipotesi di danneggiamento hanno ad oggetto non singoli documenti, dati o programmi informatici, bensì "sistemi informatici o telematici", di qualsiasi tipo e dimensione, eventualmente collegati a distanza con altri elaboratori.

Come nel caso che precede, le due norme incriminatrici si differenziano in relazione all'oggetto materiale della condotta, che nel caso dell'art. 635 quater è costituito da sistemi "altrui" (intendendosi con tale espressione non solo le cose di proprietà di altri, ma anche le cose sulle

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

quali altri esercitano un diritto di godimento, ad esempio in virtù di un contratto di locazione), mentre nel caso dell'art. 635-quinquies è costituito da sistemi di pubblica utilità.

L'aggressione può rivolgersi tanto al sistema nel suo complesso, quanto a una o più delle sue componenti materiali, quali il monitor, la tastiera, nonché tutte le periferiche che vi sono collegate: ogni azione violenta contro uno qualsiasi di tali beni è infatti potenzialmente in grado di coinvolgere l'intero sistema informatico.

Quanto alla definizione di "sistema informatico", questa può essere ricavata dall'art. 1 della Convenzione di Budapest, dove esso viene definito come "qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica dei dati".

Art. 635 quater 1 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La norma punisce chi abusivamente compie una serie di condotte con l'utilizzo di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico.

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Si tratta di una fattispecie di reato che non può essere realizzata da "chiunque", bensì solo da colui che "presta servizi di certificazione delle firme elettroniche" o fornisce altri servizi connessi con queste ultime. Circostanza, questa, che circoscrive significativamente i potenziali autori dell'illecito.

Ciò nonostante, va precisato che, secondo le regole generali in tema di concorso di persone nel reato, non si può escludere (soprattutto nell'ipotesi in cui il "certificatore" abbia agito al fine di procurare ad altri un profitto) un concorso di altri (e segnatamente il richiedente il certificato) allorché risulti che questi abbia contribuito (magari anche solo a livello psicologico) alla realizzazione della condotta incriminata.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

La punibilità del delitto richiede la volontà – in capo al certificatore - di agire al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero di arrecare ad altri un danno; non sono quindi penalmente rilevanti le violazioni della norma meramente negligenti.

SANZIONI ART. 24-bis D.Lgs. 231/01 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
- 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

SEZIONE V - REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

INTRODUZIONE

Con l'introduzione dell'art. 25 *bis* co. 1 lett. *f-bis*) e dell'art. 25-*bis* 1, che annoverano tra i reati presupposto dell'illecito amministrativo i delitti contro la fede pubblica e contro l'industria ed il commercio, il legislatore ha inteso approntare, anche a livello degli enti, una tutela rafforzata del corretto rispetto delle regole del mercato e della concorrenza, della trasparenza del commercio, della proprietà industriale nonché delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) *chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) *chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori, di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

DESCRIZIONE DELLA FATTISECIE

La pubblica fede è messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea.

Trattasi di reato di pericolo e non di danno, nonostante la falsificazione possa arrecare anche danni economici ai privati, dato che il reato si consuma già nel momento in cui la pubblica fede viene messa in pericolo dalla falsificazione stessa.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di falsificare, spendere o introdurre nello Stato monete false

Va dato atto che, data la natura di pericolo dei reati in questione, il principio di offensività impone di non considerare penalmente rilevante varie condotte, rientranti nelle ipotesi di falso grossolano, quando la falsità sia immediatamente percepibile ictu oculi, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno, falso innocuo, quando la contraffazione o l'alterazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo sono in concreto, in base ad un accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta e falso inutile, che costituisce un'ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, come quando la contraffazione produca una moneta non avente corso legale.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di falsificare, spendere o introdurre nello Stato monete false.

Nelle disposizioni dell'art. 457, la messa in pericolo della pubblica fede risiede nella mera spendita della moneta falsificata, o comunque nella messa in circolazione di essa, quando il colpevole la abbia ricevuta in buona fede. La differenza sostanziale con la spendita di moneta falsa di cui all'articolo 455 sta nel fatto che in quest'ultima disposizione la consapevolezza deve sussistere al momento della ricezione, mentre l'articolo 457 prevede che tale consapevolezza avvenga dopo la ricezione, di modo che il soggetto spenda la moneta falsa per riversare su altri il danno patrimoniale arrecatogli.

SANZIONI - ART. 25-bis D.Lgs. 231/01 - REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - f bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

SEZIONE VI - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

omissis

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater 1 c.p. - Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Art. 601 c.p. - Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a € 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a € 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE

Le fattispecie appena descritte sono poste a tutela dei principali diritti umani, e pertanto lo spettro dei soggetti attivi è il più ampio possibile: questi reati possono essere infatti commessi da "chiunque". Con riferimento ai soggetti passivi, si rinvencono reati commessi nei confronti di minori o di chiunque. Quanto ai primi, è vietata qualsiasi forma di sfruttamento sessuale, che si traduce nella censura dell'attività di reclutamento, adescamento o favoreggiamento della prostituzione o della realizzazione di materiale pornografico, anche virtuale. Quanto ai secondi, è tutelato il diritto di libertà individuale. L'articolo 600 c.p. punisce chiunque eserciti su una persona poteri assimilabili a quelli derivanti dal diritto di proprietà, oppure costringa taluno in una soggezione continuativa, sfruttandolo. L'articolo nel secondo comma espone anche come si realizza la riduzione in uno stato di soggezione: devono essere utilizzati inganno, violenza,

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

minacce, abuso di autorità oppure sfruttamento di una situazione di necessità o della debolezza fisica e psichica altrui. A questa fattispecie sono connessi i reati di cui agli articoli 601-602-603 bis c.p., commessi attraverso la tratta di persone, l'acquisto e l'alienazione di schiavi e lo sfruttamento della manodopera altrui.

SANZIONI - ART. 25—quinquies D.Lgs. 231/01 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

SEZIONE VII - REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO IN ITALIA È IRREGOLARE

INTRODUZIONE

L'art. 2, comma 1, del D. Lgs 16 luglio 2012 ha introdotto, quale reato presupposto della responsabilità amministrativa delle imprese, il delitto di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (art. 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), successivamente la legge 17 ottobre 2017 n. 161 ha esteso tale responsabilità anche alle ipotesi di "violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine" di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, 5 del D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (omissis)

- 1) *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*
 - a) *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis) Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter) La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*

(omissis)

- 5) Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

omissis

Art. 22, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (omissis)

- 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative [di particolare sfruttamento] di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

(omissis)

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'utilizzo di manodopera sprovvista del permesso di soggiorno costituisce presupposto della responsabilità amministrativa dell'impresa:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale.

SANZIONI - ART. 25-duodecies D.Lgs. 231/01 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

SEZIONE VIII - REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

INTRODUZIONE

L'art. 2 comma 29 della Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha introdotto nel D. Lgs 231/2001 l'art. 24-ter "Delitti di criminalità organizzata".

Tale disposizione estende quindi la responsabilità dell'ente in caso di commissione dei seguenti "reati presupposto":

- a. Art. 416 c.p. associazione per delinquere;
- b. Art. 416-bis c.p. associazione di tipo mafioso;
- c. Art. 416-ter c.p. scambio elettorale politico mafioso;
- d. Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990).

La responsabilità amministrativa/degli enti si configura anche in relazione a reati di cd. Criminalità organizzata "**transnazionale**" (art. 10 della legge 146/2006) ovvero:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge 146/06;
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge 146/06;
- transnazionali di cui all'art. 3 della Legge 146/06;
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 43/73);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs 286/98), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge 146/06;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge 146/06;

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge 146/06.

In particolare, a norma dell'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"*) è **"transnazionale"** il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scórrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4 e 22-bis, comma 1 della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico mafioso

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Art. 74 - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

- 1) *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*
- 2) *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*
- 3) *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
- 4) *Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.*
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
- 5) *La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*
- 6) *Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*
- 7) *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*
- 7-bis. *Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*
- 8) *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'esistenza di un'associazione a delinquere desta inevitabilmente allarme sociale, indipendentemente dai delitti che vengono commessi in attuazione del sodalizio criminoso. Oggetto specifico di tali reati è quindi l'interesse dello Stato di garantire l'ordine pubblico in sé considerato, contro la costituzione e l'esistenza di associazioni dirette a commettere delitti (cosiddetti reati scopo dell'associazione).

Affinché si possa configurare l'esistenza dell'associazione, occorre che sussista un'organizzazione di almeno tre persone a carattere stabile, con o senza distribuzione gerarchica di ruoli, finalizzata alla commissione di una serie di delitti. Il vincolo può essere anche di breve durata, tuttavia deve essere connotato dal carattere di stabilità.

Nella forma comune di associazione prevista dall'art. 416 c.p., il legislatore non ha fornito un catalogo di reati scopo, potendo quindi l'associazione essere finalizzata a qualsivoglia condotta criminale.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Forme più gravi di associazione per delinquere sono quella di carattere mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. nonché quella finalizzata al traffico di stupefacenti. Ragioni di carattere storico e politico-criminale hanno infatti indotto il legislatore a prevedere delle autonome fattispecie rispetto all'associazione comune, per reprimere condotte di elevata pericolosità per la convivenza civile, inasprendo fortemente le pene.

Art. 407 c.p.p. - Termini di durata massima delle indagini preliminari

(omissis)

2) *La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:*

a) *i delitti appresso indicati:*

(omissis)

5) *delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.*

ART. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

Articolo 10. Responsabilità amministrativa degli enti

1. *In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*
2. *Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*
5. *(abrogato)*
6. *(abrogato)*
7. *Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*
8. *Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

9. *Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*
10. *Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Fattispecie previste dal codice penale

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Articolo 378 c.p. - Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 12 D.Lgs. del 25 luglio 1998, n.286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

- 3) *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di*

€ 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

- a) *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) *la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) *la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) *gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis) Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

3-ter) La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

(omissis)

- 5) Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione e i Protocolli contro il crimine organizzato transnazionale, ratificata dall'Italia con la legge n. 146 del 16 marzo 2006.

In particolare, la nuova normativa (art. 3) definisce quale "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato:

- a) nonché sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La criminalità transnazionale può essere definita come una serie di "attività criminali che si estendono in diversi paesi e che violano le leggi di diversi paesi".

L'elemento che contribuisce a differenziare la criminalità transnazionale da quella nazionale risiede proprio nel fatto che la prima viola le leggi penali di diverse giurisdizioni mentre la seconda si limita a violare la legislazione penale di un singolo Stato.

Reati quali il riciclaggio di denaro sporco, il traffico illegale di armi e narcotici, la pirateria marina ed i reati ambientali costituiscono solo alcuni esempi di attività illecite poste in essere dai gruppi di criminalità transnazionale, mentre il furto e la rapina sono due esempi di reati compiuti da gruppi criminali che operano in un mercato nazionale.

SANZIONI - ART. 24-ter D.Lgs. 231/01 - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

- 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

SEZIONE IX - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

Art. 648 c.p. - Ricettazione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, riceve o occulta denaro (ma non solo) o comunque si intromette nel fare acquistare, ricevere o occultare il denaro medesimo.

Perché sussista il reato, le cose o il denaro oggetto di ricettazione devono essere di provenienza illecita. Il concetto di "provenienza" ricomprende tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il reato medesimo.

La ricettazione, infatti, presuppone sempre la precedente commissione di un altro reato, dal quale devono provenire il denaro o le altre cose sulle quali interviene l'azione criminosa. Può trattarsi di un qualsiasi delitto doloso o colposo, ma non di una contravvenzione o di un illecito civile o amministrativo.

Il soggetto attivo può essere "chiunque", ad esclusione però dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, come si ricava dalla clausola di riserva espressa nel medesimo articolo. In

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

altre parole, chi si è reso responsabile del reato presupposto, non potrà mai essere chiamato a rispondere anche del delitto di ricettazione.

L'elemento soggettivo del reato di ricettazione consiste nella generica consapevolezza della provenienza illecita del denaro o delle cose oggetto del reato nonché nella volontarietà del fatto di acquistare, ricevere, occultare, intromettersi per far acquistare le cose medesime. Non si richiede, ai fini della sussistenza del reato, che tale consapevolezza riguardi le precise circostanze di tempo, di modo e di luogo del delitto presupposto, bastando la certezza di acquistare cose provenienti da reato.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da reato per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Commette il delitto di riciclaggio colui che, alternativamente: 1) sostituisce o 2) trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato o, più in generale, 3) compie su tali beni operazioni tali da impedirne l'identificazione della provenienza illecita.

Proprio in virtù della dizione normativa - la quale punisce "qualsiasi operazione" in grado di ostacolare l'individuazione dell'origine del denaro - qualunque condotta, concretamente idonea ad impedire l'individuazione della provenienza illecita di denaro o di altre cose, costituisce comportamento rilevante ai sensi dell'art. 648 bis c.p.

Potenziale autore del reato può essere "chiunque", ad eccezione (come nel caso della ricettazione) di coloro che abbiano preso parte, in qualità di concorrenti, al reato dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della condotta. In altre parole, se le condotte di riciclaggio sono poste in essere da uno dei compartecipi al delitto presupposto, esse sono considerate fatti non punibili in quanto rappresentano la naturale prosecuzione dell'attività criminosa, volta a mantenere il profitto da essa conseguente.

L'elemento soggettivo tipico del delitto è il dolo generico, inteso come consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento di una delle condotte disciplinate dalla norma incriminatrice.

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 ad euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzioni punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La condotta incriminata consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie, e cioè in un qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti, denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. A mezzo di tale disposizione normativa, il legislatore ha voluto sottolineare l'autonoma rilevanza penale del reimpiego di risorse illecite nei settori produttivi, ed in particolare nei settori della finanza, dell'industria e del commercio.

Autore del reato può essere chiunque reimpieghi il capitale illecito, con la consapevolezza della provenienza illecita del bene e del compimento di una delle condotte incriminate, purché – come nei casi precedenti – non abbia concorso nella commissione del delitto presupposto.

Nel caso specifico dell'art. 648 ter c.p., va altresì ricordato che l'autore della condotta non può essere chiamato a rispondere del reato di "reimpiego" se la condotta contestata costituisce a sua volta una ipotesi di ricettazione ovvero di riciclaggio. I delitti di ricettazione e di riciclaggio sono, per espressa previsione normativa, destinati a prevalere su una eventuale ipotesi di reimpiego e non potranno mai concorrere con essa.

Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416 bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La norma punisce le condotte attraverso le quali un soggetto che ha commesso un reato anche colposo, agendo sui proventi di detto reato, ostacoli l'accertamento della loro provenienza illecita.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

A differenza del riciclaggio, previsto dall'art. 648 c.p., l'autore della condotta dell'autoriciclaggio è necessariamente anche soggetto attivo (o comunque concorrente) del "reato presupposto", e cioè dell'illecito che ha originato "il denaro, i beni o le altre utilità" riciclati.

Il reato presupposto in questione può essere qualunque illecito avente rilevanza penale, circostanza estremamente rilevante perché significa che anche un reato non previsto nel catalogo degli illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (come ad esempio un reato fiscale) può essere il prodromo per la commissione di un autoriciclaggio.

Va poi precisato che, in forza del richiamo operato dal legislatore all'ultimo comma dell'art. 648 c.p., l'autoriciclaggio si consuma anche qualora l'autore del "reato presupposto" non sia punibile o comunque, non perseguibile difettando una condizione di procedibilità (ad esempio la querela).

La condotta si concretizza in una serie di condotte ("l'impiego", la "sostituzione" e il "trasferimento") che consistono nel reinvestimento dei proventi del reato in un'attività economica, finanziaria o imprenditoriale, anche di per sé lecita, ma che abbia l'effetto di ostacolare l'indagine sulla provenienza di detti beni.

Siffatte condotte sono descritte dal legislatore in termini ampi pertanto, qualsiasi forma di reimpiego di utili conseguiti da un reato che abbia rilevanza economica (es., come detto, deposito su un conto corrente della somma di denaro, acquisto di un immobile, pagamento di fornitori) può integrare la fattispecie di reato in questione.

La norma incriminatrice prevede la non punibilità dell'autore del fatto qualora "il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale". Si tratta tuttavia di una clausola che, secondo i primi commenti usciti all'indomani della approvazione della norma, appare di stretta applicazione.

SANZIONI - ART. 25-octies D.lgs. 231/01 - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Alla luce di tale disposizione normativa, l'ente potrà essere ritenuto responsabile per i delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego che risultino commessi dai propri sottoposti nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

SEZIONE X - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Anche se, dal punto di vista testuale, soggetto attivo del reato può essere chiunque, ai fini che interessano e limitando il campo allo svolgimento dell'attività propria della Società, destinatario primo della norma in esame è il datore di lavoro, vale a dire il titolare del rapporto di lavoro e, in ogni caso, colui che ha la responsabilità dell'impresa e che, in quanto tale, è tenuto a realizzare e a garantire la sussistenza di tutte le condizioni poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Ovviamente, nel caso in cui il datore di lavoro abbia delegato i propri poteri, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, ad una o più persone, anche costoro possono essere soggetti attivi del reato. In generale, infatti, il delitto in oggetto può essere commesso da chiunque abbia ab origine o abbia assunto, anche per effetto di un atto negoziale (quale la citata delega, purché, in tal caso, essa sia validamente conferita), una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, chiunque cioè abbia un obbligo, normativamente sancito, di garantire che ogni lavoratore possa svolgere le proprie mansioni in una situazione di massima sicurezza possibile, in base alle misure concretamente adottabili allo stato attuale della tecnica.

La situazione che più interessa, ai fini del presente Modello, è quella nella quale l'evento deriva dalla mancata adozione di un comportamento che si assume doveroso e che, ove adottato, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento morte. In tal caso, l'infortunio, da cui deriva la morte del lavoratore, non è conseguenza di un'azione diretta posta in essere dal datore (o da altro soggetto), ma è la conseguenza della mancanza o dell'inidoneità delle misure di sicurezza predisposte dal datore medesimo, in relazione all'esercizio dell'attività di impresa.

Pur non essendo possibile procedere, nella presente sede, ad un approfondimento delle problematiche inerenti il tema degli infortuni sul lavoro, è doveroso sottolineare come la giurisprudenza sia molto rigida sul punto e richieda, in sostanza, l'adozione di ogni misura di sicurezza consentita dallo stato attuale della scienza, escludendo, per altro verso, qualsiasi rilevanza in capo ad eventuali comportamenti negligenti e/o pericolosi da parte del lavoratore, se non nell'ipotesi in cui questi si pongano completamente al di fuori dell'ambito di attività propria del lavoratore medesimo. In altre parole, solo quando il lavoratore compia un'operazione che esula completamente dai propri doveri e dalle proprie mansioni e questo comportamento sia configurabile come causa unica del sinistro (e dell'evento morte ad esso conseguente), senza cioè che possa attribuirsi rilievo causale anche all'eventuale violazione di norme in materia di sicurezza da parte del datore, la giurisprudenza giunge ad escludere qualsivoglia forma di responsabilità in capo a quest'ultimo.

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Quanto alla realizzazione del reato in questione, valgono tutte le considerazioni svolte con riguardo all'omicidio colposo. In tal caso, ovviamente, l'evento che integra il reato non è la morte, ma la lesione personale in capo ad una persona: anzi, limitando l'attenzione all'ambito di applicazione del presente Modello, la sola tipologia di reato che "interessa" è l'infortunio ad un lavoratore che sia conseguenza della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e che determini una lesione qualificabile come "grave" o "gravissima".

Ai sensi dell'art. 583, la lesione è grave se:

- a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- c) Ai sensi della stessa norma, la lesione è gravissima se dal fatto deriva:
- d) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- e) la perdita di un senso;
- f) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- g) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

SANZIONI - ART. 25-septies D.Lgs. 231/01 - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

SEZIONE XI – REATI AMBIENTALI

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale.

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
2. *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
2. *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
3. *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*
 - 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 - 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.*

Art. 452-septies - Impedimento del controllo.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'art. 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art. 416-bis sono aumentate

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*
 - 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 727- bis c.p. -Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Omissis - non rilevante

Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Omissis - non rilevante

Fattispecie previste dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”.

Omissis- non rilevante

Art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6 L. n.150/1992 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette

Omissis- non rilevante

Articolo 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

- 1) La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).
- 2) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
- 3) Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (1)

- 4) L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*
- 5) Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*
- 6) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

Fattispecie previste dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202 recante "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni". Data la totale irrilevanza, non verrà citata la relativa normativa.

Fattispecie previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia dell'ambiente"

Art. 137 - Sanzioni penali

- 1) Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.*
- 2) Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00.*
- 3) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*
- 5) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali,*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

- 6) Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*
- 11) Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*
- 13) Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

Art. 255 – Abbandono rifiuti

- 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.*
- 1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.*
- 2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.*
- 3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.*

Art. 256 - Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. [abrogato]

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b) .*
5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.*
6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*
7. *Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*
8. *I soggetti di cui agli articoli 233, [234,] 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.*
9. *Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.*

Art. 257 - Bonifica dei siti

- 1) *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.*
- 2) *Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*
- 3) *Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, il beneficio della*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

- 4) *L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli artt.242 e ss. costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.*

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

1. *I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*
2. *Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.*
- 2-bis. *All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.*
3. *Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.*
4. *Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- 4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.*
- 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.*
- 6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*
- 7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani [e assimilati] che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*
- 8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.*
- 9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- 9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.*
- 10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.*
- 11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.*
- 12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*
- 13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.*

Art. 259 - Spedizione illegale di rifiuti

- 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*
- 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.*

Art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

- 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.*
- 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.*
 - 3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*
 - 4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.*
 - 5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.*
- 6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*
 - 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*
 - 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*
 - 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*
 - 9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*
 - 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.*

Art. 279 - Sanzioni

Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente .

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione [o le prescrizioni] stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 [o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo] è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite [o le prescrizioni] violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
- 2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6.
4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrécentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Art. 255 bis - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

1. *Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:*
 - a) *dal fatto deriva pericolo per la vita per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*
 1. *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 2. *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*
 - b) *il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.*
2. *I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.*
3. *Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).*

Art. 255 ter - Abbandono di rifiuti pericolosi

1. *Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*
2. *La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:*
 - a) *dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*
 - 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 - 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*
 - b) *il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.*
3. *I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.*

Art. 256 bis - Combustione illecita di rifiuti

Omissis - non rilevante

Art. 259 bis - Aggravante dell'attività di impresa

1. *Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 8, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Inquinamento doloso

- 1) *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*
- 2) *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*
(omissis)

Art. 9, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Inquinamento colposo

- 1) *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
- 2) *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
(omissis)

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE

Delle fattispecie appena individuate, paiono rilevanti, ai fini del presente Modello, quelle inerenti alla gestione e lo smaltimento dei rifiuti. Il codice penale prevede all'art. 452 quaterdecies il reato di attività organizzate per lo smaltimento illecito dei rifiuti: questo reato è integrato da una vasta gamma di condotte di gestione illecita di rifiuti, ma presuppone che essi siano di ingente quantità. Altro requisito necessario per l'integrazione della fattispecie è il perseguimento di un profitto, che va al di là del solo guadagno monetario: può trattarsi, ad esempio, anche di un risparmio di mezzi o tempo. Anche nel Decreto Legislativo 152/2006 sono previste norme che puniscono condotte relative allo smaltimento dei rifiuti. Gli articoli 256-259 puniscono la gestione non autorizzata e il traffico illecito di rifiuti, a prescindere dalla quantità. Il reato di cui all'art. 260, invece, è integrato dal traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti con scopo di profitto.

SANZIONI ART. 25-undicies D.Lgs. 231/01 - REATI IN MATERIA AMBIENTALE

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;
 - e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
 - a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
 - 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;
 - 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:
 - 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
 - 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
 - [f) abrogato]
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- 2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

SEZIONE XII - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Si tratta di fattispecie che, come quella punita all'articolo precedente del codice penale (art. 377 c.p. "intralcio alla giustizia"), reprime ogni condotta finalizzata ad indurre un soggetto chiamato a deporre avanti all'autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

Affinché la condotta di reato di realizzi è necessario che il soggetto passivo del reato (ossia appunto la persona che subisce l'indebita induzione) abbia "facoltà di non rispondere", e quindi goda, per la sua posizione processuale (ad esempio coindagato, o imputato di reato connesso), di questa particolare facoltà.

Requisito indispensabile affinché si consumi il reato è, in ogni caso, che il soggetto attivo sia a conoscenza che la vittima sia stata chiamata a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria, avendo la facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni.

SANZIONE - ART. 25-decies D.Lgs. 231/01 - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

SEZIONE XIII - REATI DI RAZZISMO E XENOFobia

Art. 3 della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 - Istigazione o commissione di atti di discriminazione (omissis)

3-bis) Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

(omissis)

Articoli richiamati dall'art. 3, comma 3 bis

Art. 6 della Legge 12 luglio 1999, n. 232 - Crimine di genocidio

Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:

- a) uccidere membri del gruppo;*
- b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;*
- c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;*
- d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;*
- e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso.*

Art. 7 della Legge 12 luglio 1999, n. 232 - Crimini contro l'umanità

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- 1) *Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:*
- a) Omicidio;*
 - b) Sterminio;*
 - c) Riduzione in schiavitù;*
 - d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;*
 - e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;*
 - f) Tortura;*
 - g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;*
 - h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;*
 - i) Sparizione forzata delle persone;*
 - j) Apartheid;*
 - k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all' integrità fisica o alla salute fisica o mentale.*
- 2) *Agli effetti del paragrafo 1:*
- Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti previsti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;*
- a) per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;*
 - b) per "riduzione in schiavitù" s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;*
 - c) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione previste dal diritto internazionale che lo consentano;*
 - d) per "tortura" s'intende infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;*
 - e) per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;
- f) per "persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;
 - g) per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali ed al fine di perpetuare tale regime;
 - h) per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la detenzione o rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.
- 3) Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi maschile e femminile, nel contesto sociale, Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.

Articolo 8 della Legge 12 luglio 1999, n. 232 - Crimini di guerra

- 1) La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.
- 2) Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra"
- a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
 - i. omicidio volontario;
 - ii. tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
 - iii. cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;
 - iv. distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
 - v. costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
 - vi. privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;
 - vii. deportazione, trasferimento o detenzione illegale,
 - viii. cattura di ostaggi.
- b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:
 - i. dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
 - ii. dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- iii. *dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti, armati;*
- iv. *lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti;*
- v. *attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivo militari;*
- vi. *uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;*
- vii. *fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;*
- viii. *il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;*
- ix. *dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;*
- x. *assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;*
- xi. *uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o l'esercito nemico;*
- xii. *dichiarare che nessuno avrà salva la vita;*
- xiii. *distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;*
- xiv. *dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;*
- xv. *costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;*
- xvi. *saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;*
- xvii. *utilizzare veleno o armi velenose;*
- xviii. *utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;*
- xix. *utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- xx. *utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.*
 - xxi. *violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;*
 - xxii. *stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;*
 - xxiii. *utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;*
 - xxiv. *dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;*
 - xxv. *intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;*
 - xxvi. *reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;*
- c) *In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:*
- i. *Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;*
 - ii. *violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;*
 - iii. *prendere ostaggi;*
 - iv. *emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.*
- d) *Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.*
- e) *Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:*
- i. *dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;*
 - ii. *dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;*

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- iii. *dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;*
- iv. *dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;*
- v. *saccheggiare città o località ancorché prese d'assalto; vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;*
- vi. *reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;*
- vii. *disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;*
- viii. *uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;*
- ix. *dichiarare che nessuno avrà salva la vita;*
- x. *assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;*
- xi. *distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto;*
- f) *il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi. 3.*

Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La Legge Europea 2017, approvata in via definitiva alla Camera e in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto nuove fattispecie di reato nel novero dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

L'articolo 5, del Capo II, relativo alle disposizioni in materia di sicurezza, ha previsto l'inserimento nel Decreto Legislativo n. 231/2001 del nuovo articolo 25-terdecies ("Razzismo e xenofobia").

I nuovi reati-presupposto sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea, sopra richiamati.

I delitti in questione riguardano i partecipanti in associazioni o gruppi il cui scopo è quello di incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda e/o l'istigazione e l'incitamento commessi in modo tale che derivi il

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

concreto pericolo di diffusione di ideologie fondate sulla negazione della Shoa o dei crimini di genocidio e contro l'umanità e dei crimini di guerra.

SANZIONE - ART. 25-terdecies D.Lgs. 231/01 – RAZZISMO E XENOFOBIA

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote².
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma.

SEZIONE XIV – CONTRABBANDO

Art. 78 D.Lgs. n. 141/2024 - Contrabbando per omessa dichiarazione

Chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduca, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

Art. 79 D.Lgs. n. 141/2024 - Contrabbando per dichiarazione infedele

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato.

Art. 81 D.Lgs. n. 141/2024 -Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione.

Art. 82 D.Lgs. n. 141/2024- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano

Art. 83 D.Lgs. n. 141/2024 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti

Art. 87 D.Lgs. n. 141/2024 - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Art. 88 D.Lgs. n. 141/2024- Circostanze aggravanti del contrabbando

1. *Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.*
2. *Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:*
 - a) *quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;*
 - b) *quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
 - c) *quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
 - d) *quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;*
 - e) *quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;*
e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.
3. *Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:*
 - a) *quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;*
 - b) *quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.*

Art. 46 D.Lgs. n. 504/1995- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

Chiunque al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza; b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il 3 ottobre 2024, è stato pubblicato il D. Lgs.141/2024 che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. n.111/2023), introduce disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Il D.lgs. 141/2024 (aggiornato con decreto legislativo correttivo 81/2025) prevede, tra l'altro:

- la modifica delle fattispecie di contrabbando;
- l'inserimento dei reati previsti dal Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995) tra i reati presupposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- la modifica del secondo comma dell'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, in cui il solo riferimento ai «diritti di confine» viene sostituito da «le imposte o i diritti di confine», per cui l'IVA all'importazione risulta oggi classificata come un diritto di confine;
- l'applicazione delle sanzioni di interdizione dall'esercizio dell'attività e di sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito ex art. 9 lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001, in aggiunta alle sanzioni già previste nell'attuale formulazione del D.Lgs. 231/2001.

Una della più importanti novità del D.Lgs. 141/2024 è che l'IVA all'importazione diventa diritto di confine.

L'articolo 27, comma 2 del D. Lgs.141/2024 prevede che: *«Fra i diritti doganali [...] costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato»*. La posizione assunta dal legislatore rappresenta un netto cambiamento rispetto al costante orientamento giurisprudenziale in materia. Si sottolinea altresì che, a seguito della modifica in parola, ossia dell'confine l'IVA all'importazione come diritto di, i soggetti obbligati al pagamento dei diritti in questione saranno non solo i dichiaranti ma anche gli eventuali rappresentanti doganali che agiranno in rappresentanza degli stessi presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la Circolare N. 22 del 28 ottobre 2024 ha precisato che:

- la violazione, disciplinata dall'art. 79 del suddetto Decreto - *“Contrabbando per infedele dichiarazione”* - si verifica, *“...oltre che in presenza di indicazione scorretta degli elementi tradizionali dell'accertamento, anche in caso di errata liquidazione dei diritti (ad esempio, mediante l'indicazione di un'aliquota non conforme del dazio doganale o dell'IVA) ...”*. L'ADM chiarisce che il riferimento ai “diritti di confine dovuti” è relativo ai diritti che, a seguito del controllo la parte è tenuta a corrispondere in più, a qualsiasi titolo, rispetto a quelli dichiarati;
- nell'ambito degli interessi si ricorda che: *“Per il rispetto del principio di proporzionalità, qualora dal calcolo dei diritti di confine distintamente considerati si determinino saldi sia positivi che negativi, ai fini del calcolo dei diritti dovuti, i saldi negativi devono essere sottratti ai saldi positivi”*;
- in caso di classificazione errata *“le eventuali differenze complessive di diritti dovuti in più rispetto a quelli dichiarati, conseguenti ad esempio ad una diversa classificazione, costituiscono la misura su cui calcolare la sanzione per la violazione”* e pertanto individuare eventuali condotte rilevanti ai fini penali. In merito alla punibilità dei reati di contrabbando, è prevista la seguente differenziazione:
 - al di sotto dei 10.000 euro: sanzione amministrativa;

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- a partire da 10.000 euro: sanzione penale; a partire da 50.000 euro: applicazione dell'aggravante.

SANZIONE – ART. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 – CONTRABBANDO

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

SEZIONE XV – REATI IN MATERIA STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

I reati previsti da questa sezione sono stati introdotti a decorrere dal 14 dicembre 2021 a seguito dell'attuazione della Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Art. 493 ter - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Art. 493 quater - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640 ter - Frode informatica.

(Si rinvia alla sezione dei reati contro la P.A. per il testo del reato e la descrizione della fattispecie)

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE

Il delitto di cui all'art. 493 ter c.p. punisce l'indebito utilizzo e la falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carte di credito, carte di debito o di pagamento, ovvero qualsivoglia analogo strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni.

Il delitto di cui all'art. 493 quater c.p. punisce a titolo residuale (laddove non vi sia cioè un reato più gravemente punito) chiunque detenga o diffonda apparecchiature, dispositivi o programmi informatici finalizzati alla commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Art. 512 bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Allegato n.1 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Si tratta di una fattispecie residuale che può commettere qualsiasi soggetto. Il legislatore, con questa norma ha inteso sanzionare la condotta di chi, pur rimanendo l'effettivo titolare, fittiziamente attribuisce ad altri denaro, beni o altre utilità perseguendo determinate finalità illecite

Per una disamina completa si richiama la sezione IX in materia di riciclaggio.

SANZIONE ART. 25 octies.1 8 D. Lgs. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
 - b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
- 2 bis – In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 512 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2 bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.